

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1820

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCARDO GALLO**

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento

Presentata il 19 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regione Sicilia rappresenta una delle più importanti regioni del Mezzogiorno ma, tuttavia, evidenzia notevoli difficoltà e ritardi dal punto di vista economico, sociale e occupazionale rispetto ad altre regioni italiane. Le condizioni di sottosviluppo dell'isola hanno contribuito a creare e a fare crescere il fenomeno mafioso che mostra ancora una capacità di controllo e un'influenza sulla società civile e della politica che destano da troppo tempo grande preoccupazione a livello nazionale ed europeo. Nell'ambito delle criticità più rilevanti dal punto di vista socio-economico e del degrado culturale che caratterizzano sfavorevolmente il territorio siciliano, la provincia di Caltanissetta registra una situazione sociale ed economica particolarmente preoccupante, che evidenzia un ele-

vato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, un mancato ammodernamento dell'agricoltura, principale risorsa del comprensorio, nonché una carente dotazione infrastrutturale e di servizi primari, che rendono estremamente difficile attuare politiche di riconversione, programmazione economica e risanamento del comprensorio di Gela dove, tra il porto e l'estesa area industriale del petrolchimico, la cui attività produttiva si è ridimensionata notevolmente a causa della crisi economica, si concentrano le maggiori difficoltà. Nella zona è in atto ormai da tempo un forte processo di deindustrializzazione, al quale fa riscontro una terziarizzazione piuttosto marcata, ma di per sé insufficiente ad assicurare la tenuta dei livelli occupazionali. Negli anni passati il comprensorio provinciale di Caltanissetta è

stato coinvolto in diversi programmi e progetti fortemente innovativi che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rilanciare l'occupazione e l'intera economia, aiutando e risolvendo le diverse problematiche dei cosiddetti « territori svantaggiati e sottoutilizzati » e contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Negli ultimi quindici anni, importanti risorse sono state spese dalla regione, dallo Stato e dall'Unione europea per aiutare e potenziare l'occupazione, le infrastrutture e il tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) locali, ma in realtà solo una parte di tali ingenti risorse ha prodotto occupazione stabile e dato vita a un tessuto imprenditoriale che però, ogni giorno, fronteggia una serie di fattori ostili alla competitività e allo sviluppo dell'economia locale. La provincia di Caltanissetta, inoltre, non ha beneficiato della ripresa che alcune province siciliane e, più in generale, il Mezzogiorno hanno conosciuto a partire dalla fine degli anni novanta fino agli inizi degli anni duemila. In tale contesto occorre sottolineare come Caltanissetta non segua le dinamiche di sviluppo dell'economia nazionale, in quanto si configura come provincia « aciclica », con un sistema economico caratterizzato da dinamiche di crescita della ricchezza slegate dal *trend* economico del resto del Paese. A tale proposito, il protocollo d'intesa sulla condivisione della « zona franca per lo sviluppo e la legalità » e per lo sviluppo delle aree centro-meridionali della Sicilia, sottoscritto alcuni anni fa dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Enna e Agrigento, finalizzato a fa-

vorire la nascita di una « zona affrancata » dalla criminalità organizzata e in grado di consentire lo sviluppo delle zone interne della Sicilia e di garantire una presenza più significativa dello Stato nelle sue diverse articolazioni, rappresenta ancora oggi una direzione su cui occorre insistere.

Tenuto conto della situazione indubbiamente complessa, la presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione di una zona franca nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento, considerata uno strumento idoneo per risolvere ataviche situazioni di crisi. La zona franca, infatti, oltre ad esaltare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate (sportello unico per le attività produttive), assicura una maggiore presenza delle Forze dell'ordine per l'attuazione delle misure previste dal programma operativo nazionale ai fini della sicurezza delle regioni meridionali, garantendo così alle imprese e ai lavoratori condizioni adeguate per le loro attività, la presenza di zona franca per lo sviluppo e la legalità anche alle piccole comunità dell'entroterra siciliano di superare lo stato di perenne emergenza dovuto alle difficoltà economiche e sociali. Preme, in fine, sottolineare che l'istituzione della zona franca vuole essere uno strumento per sollecitare le istituzioni a investire su un progetto capace di attrarre nuove iniziative produttive e nuovi investimenti nel territorio, con il concorso delle istituzioni locali, provinciali e regionali nonché delle associazioni di rappresentanza, ai fini dello sviluppo economico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento).

1. È istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata « zona franca », ubicata nella provincia di Caltanissetta, comprendente i territori dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta. I comuni limitrofi alla provincia di Caltanissetta appartenenti alle province di Enna e di Agrigento possono aderire alla zona franca.

2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2020.

ART. 2.

(Requisiti delle imprese e piano per la tutela della legalità nella zona franca).

1. Le imprese devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno che stabilisce, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

3. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.

4. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, nonché di assistere le stesse, nomina un *tutor antiracket* a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.

5. È fatto obbligo alle imprese operanti nel territorio di cui al comma 1 dell'articolo 1, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.

6. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta di:

a) svolgere tutti gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché di installare appositi apparati di radioallarme, individuati d'intesa con il Ministero dell'interno;

c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finan-

ziamenti il rispetto di quanto disposto dalla presente legge dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a garanzia delle massime legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni pubblici.

7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le amministrazioni interessate, attiva tutte le misure necessarie per intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio dei comuni di Gela e di Butera al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata al rispetto delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

9. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, i registri e gli altri documenti commerciali.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle istituzioni.

2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

3. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari a una percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Il credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 2. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la crescita dimensionale delle imprese e la realizzazione di interventi con finalità ambientale.

5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 2 milioni di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nell'area della zona franca, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire al consorzio di cui all'articolo 4 una somma pari a 8 milioni di euro annui.

6. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da stipulare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali nel medesimo territorio.

8. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

ART. 4.

(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato « consorzio », costituito con la partecipazione di rappresentanti della provincia di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallenga e Villalba, in provincia di Caltanissetta, dei comuni limitrofi alla provincia di Caltanissetta appartenenti alle province di Enna e di Agrigento aderenti alla zona franca, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi e di singoli imprenditori.

2. Ai rappresentanti degli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio nonché per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla predisposizione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordina-

mento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

5. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.

6. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denunci l'estorsione ovvero gli sia impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefici di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 33 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per una somma pari a 30 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per una somma pari a 3 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

